n. 3/23 Risultato precedente - Risultato successivo

Risultati Nuova ricerca

CORRELAZIONI

Leg. nazionale (3)

Salva Archivia Stampa Annota

C. Conti Piemonte Sez. contr., 23/05/2013, n. 211

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

CONTRARIA

In base alla previsione contenuta nell'art. 1, c. 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, c. 2, D.L. n. 52/2012 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al ***mercato elettronico*** per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza deroga alcuna e, quindi, anche per gli acquisti in economia.

Acquisti in economia anche sul MEPA

FONTI
Azienditalia, 2013, 7, 584

Salva Archivia Stampa Annota

n. 3/23 Risultato precedente - Risultato successivo

Risultati Nuova ricerca

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

CORRELAZIONI

Leg. nazionale (3)

C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Parere, 17/12/2013, n. 286

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

MePA

Richiamata la ratio della normativa finalizzata alla revisione e all'ottimizzazione della spesa pubblica, risulta possibile procedere ad acquisti al di fuori del ***MEPA*** qualora i prezzi risultino più convenienti per la p.a. "pur evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell'offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell'art. 327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici".

Ro se i prezzi sono + convenienti

FONTI
Massima redazionale, 2013

Salva Archivia Stampa Annota

n. 4/6 Risultato precedente - Risultato successivo

Risultati Nuova ricerca

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

C. Conti Puglia Sez. contr. Delibera, 22/01/2014, n. 16

OPERE PUBBLICHE
Contratto di appalto, in genere

L'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, s'interpreta nel senso che: 1) in caso d'adozione del rogito notarile, quest'ultimo sarà sostituito dal documento informatico notarile, a pena di nullità, alla stregua del preciso richiamo della norma; 2) il contratto sarà concluso in modalità elettronica solo se prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge/regolamento applicabili alla stazione appaltante (appalti di servizi/forniture che si perfezionano sul ***MEPA***): in tal caso la modalità elettronica è un requisito ad substantiam a pena di nullità; 3) ove non è obbligatoriamente prevista la modalità elettronica, è sempre possibile stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, ex art. 16, R.D. n. 2440 del 1923, con l'intervento dell'Ufficiale rogante, su supporto cartaceo; 4) la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto (scambio di proposta/accettazione nei contratti inter absentes); in caso di trattativa privata, infatti, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17, R.D. n. 2440 del 1923 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006). L'interpretazione dell'art. 11, comma 13, Codice degli appalti, deve avvenire alla luce del D.L. n. 145 del 2013, che dispone la salvezza degli accordi e dei contratti stipulati dall'1 gennaio 2013, in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche, fino a quando la stipula con le predette modalità diventa obbligatoria e conseguentemente, a decorrere dalle date fissate ex lege, i contratti pubblici per lavori/servizi/forniture vanno stipulati, a pena di nullità, solo con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata.

. Conti Sicilia Sez. contr. Delibera, 21/01/2014, n. 17

OPERE PUBBLICHE
Contratto di appalto, in genere

L'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, s'interpreta nel senso che: 1) in caso d'adozione del rogito notarile, quest'ultimo sarà sostituito dal documento informatico notarile, a pena di nullità, alla stregua del preciso richiamo della norma; 2) il contratto sarà concluso in modalità elettronica solo se prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge/regolamento applicabili alla stazione appaltante (appalti di servizi/forniture che si perfezionano sul ***MEPA***): in tal caso la modalità elettronica è un requisito ad substantiam a pena di nullità; 3) ove non è obbligatoriamente prevista la modalità elettronica, è sempre possibile stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, ex art. 16, R.D. n. 2440 del 1923, con l'intervento dell'Ufficiale rogante, su supporto cartaceo; 4) la scrittura privata autenticata, su supporto cartaceo, può essere utilizzata in tutti i casi in cui tale forma è prevista per la conclusione del contratto (scambio di proposta/accettazione nei contratti inter absentes); in caso di trattativa privata, infatti, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17, R.D. n. 2440 del 1923 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006). L'interpretazione dell'art. 11, comma 13, Codice degli appalti, deve avvenire alla luce del D.L. n. 145 del 2013, che dispone la salvezza degli accordi e dei contratti stipulati dall'1 gennaio 2013, in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche, fino a quando la stipula con le predette modalità diventa obbligatoria e conseguentemente, a decorrere dalle date fissate ex lege, i contratti pubblici per lavori/servizi/forniture vanno stipulati, a pena di nullità, solo con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata.

C. Conti Lombardia Sez. contr. Delibera, 18/03/2013, n. 92

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

ECONOMIA

L'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall'amministrazione medesima. Detto in altri termini, gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia. La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al ***MEPA***, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 135/2012 comportando le connesse responsabilità.

FONTI
Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2013

Pro x beni e servizi non previsti sul MEPA

DETERMINA A CONTRARRE
↓
- motivazione
- il tipo di bene o servizio
- non equipollenza o sostituibilità con altri presenti sul MEPA

* Inficia il contratto (Nullità) + Resp.

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

C. Conti Basilicata Delibera, 09/04/2014, n. 67
Comune di Rivello

OPERE PUBBLICHE
Contratto di appalto, in genere

Ove sussistano i presupposti per acquisire beni strumentali, ricorrendo al sistema dell'affidamento diretto, ex comma 11, 2° parte, art. 125, D.Lgs. n. 163 del 2006, il ricorso agli strumenti telematici/mercati elettronici d'approvvigionamento non sarà più dovuto ai sensi del comma 3-bis, art. 33, D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto fattispecie espressamente derogata dalla novella del 2013. L'obbligo d'utilizzo degli strumenti telematici/elettronici sarà comunque dovuto ex comma 450, L. n. 296 del 2006, in quanto trattasi d'acquisti sotto soglia comunitaria e, per questo, attratti dal precetto in argomento. Per l'effetto, detti enti (come tutte le restanti p.a. ex art. 1, D.Lgs. n. 165 del 2001), dovranno acquistare i suddetti beni strumentali mediante ricorso al ***MEPA*** - ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 - al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Acquisti beni strumentali sì Ro 125 affidamento diretto

FONTI
Quotidiano Enti locali, 2014

Salva Archivia Stampa Annota

n. 1/6 Risultato successivo

Risultati Nuova ricerca

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Requisiti

C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Parere, 17/12/2013, n. 286

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti in genere

Richiamata la ratio della normativa finalizzata alla revisione e all'ottimizzazione della spesa pubblica, risulta possibile procedere ad acquisti al di fuori del ***MEPA*** qualora i prezzi risultino più convenienti per la p.a. "pur evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell'offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell'art. 327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici".

Acquisti in economia e mercato elettronico
C. Conti Lombardia Sez. contr. Delibera, 18/03/2013, n. 92

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

Gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici. La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) al di fuori del ***MEPA*** residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni e/o servizi necessitati. Pertanto, nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente da un lato dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni /servizi presenti sui mercati elettronici. In difetto di siffatta rigorosa verifica, le acquisizioni di beni e/o servizi attraverso modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1, comma 450 della legge n. 296/1996 da parte di comuni di qualsiasi dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al ***MEPA***, ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012 sono nulle, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Tutti i Comuni -

C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delibera, 17/12/2013, n. 286

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Amministrazione pubblica, in genere

Il giudice dei conti ammette il ricorso al *mercato* libero, in alternativa a quello *elettronico* previsto ex lege entro una certa soglia, se dall'indagine nell'ambito del *mercato* *elettronico* risultano praticati prezzi più alti.

FONTI
Quotidiano Enti locali, 2014

Salva Archivia Stampa Annota

n. 1/23 Risultato successivo

Risultati Nuova ricerca

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

C. Conti Valle d'Aosta Sez. contr. Parere, 29/03/2013, n. 7

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

Indipendentemente dalla collocazione della norma, l'obbligo prescritto dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici di ricorrere al ***mercato*** della pubblica amministrazione, in assenza di una centrale unica e di strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, pure regionali, investe senz'altro le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Occorre inoltre precisare che la stringente formulazione della norma non sembra ammettere eccezioni all'obbligo di acquisizione tramite ***mercato*** ***elettronico***, fatta salva l'applicazione - diretta o analogica - della disposizione di cui al secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, che prevede il ricorso ad esso "fermi restando gli obblighi ... previsti al comma 449", con ciò intendendo che, nel caso in cui sia disponibile una convenzione Consip (o regionale), il bene o il servizio può essere acquisito a mezzo del ***mercato*** ***elettronico*** a condizione che sia comprovato il rispetto dei parametri di prezzo e qualità ivi indicati.

FONTI
Massima redazionale, 2013

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

CORRELAZIONI

Leg. nazionale (3)

C. Conti Liguria Sez. contr. Parere, 12/06/2013, n. 44

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti
in genere

In base alla previsione dell'art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163 del 2006), i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori/servizi/forniture nell'ambito delle Unioni di comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni ex art. 26, L. 488/1999, e il ***mercato elettronico*** della p.a. di cui all'art. 328, D.P.R. 207/2010.

MEPA onde
x i COMUNI
< 5.000 ab. ti

FONTI
Massima redazionale, 2013

Contenuti d'autore CEDAM UTET GIURIDICA IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.